

troppo gravoso sì da renderli accessibili soltanto a un limitatissimo numero di persone fornite di largo censo. E ciò, forse, non è nella mente del legislatore, almeno da quanto può arguirsi dal qui appresso riportato Decreto-Legge 11 ottobre 1925, che ha intanto risolto equamente (ma in via affatto transitoria, e con applicazione di carattere non assoluto e limitata a tutto il 1926) tale questione nei riguardi dei titoli pontificii concessi fino al 1924:

« R. D.-L. 11 ottobre 1925, n. 1794, recante le Disposizioni transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi da Sommi Pontefici fino al 1924 (*Gazz. uff.*, n. 250 del 1925).

» Veduti i RR. DD. 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, per l'ordinamento della Consulta Araldica e la determinazione delle norme per l'esecuzione delle relative disposizioni;

» Veduta la Legge tributaria sulle Concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, Tabella A, Titolo III;

» Veduto il R. D. 24 gennaio 1924, n. 95, sul riordinamento della Consulta Araldica;

» Veduta la deliberazione 2 febbraio 1925 della Consulta, ecc.

» *Art. unico.* Per i Decreti Reali di autorizzazione all'uso legittimo nel Regno dei titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici dalla fine dell'anno 1870 a tutto l'anno 1924, è conferita facoltà al Ministro delle Finanze, da applicarsi caso per caso, e tenuto conto della condizione economica degli investiti, di ridurre ad un terzo le tasse contemplate nel Titolo III della Tabella A, annessa alla Legge tributaria sulle Concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279. Tale facoltà avrà termine col 31 dicembre 1926.

» Per ottenere la riduzione gli aspiranti debbono presentare domanda motivata e documentata al Ministro per le Finanze, la cui decisione è inappellabile. In caso di decisione favorevole, ove il pagamento della tassa ridotta non venga effettuato entro due mesi dalla comunicazione della decisione del Ministro, la riduzione non è più applicabile.